

Bruxelles, 28 marzo 2013
TAXUD/A2/SPE/MRe – D (2013) 401270

TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN

Aggiornato il 2 aprile 2013
Documento d'informazione

COMITATO CODICE DOGANALE

Oggetto: Allargamento dell'UE nel 2013

Adesione della Repubblica di Croazia all'UE

Le delegazioni troveranno allegato un documento d'informazione redatto dai servizi della Commissione allo scopo di fornire informazioni utili sull'ampliamento dell'Unione europea nel 2013 per le amministrazioni doganali, gli operatori economici e altre parti interessate. Le informazioni fornite riguardano essenzialmente l'unione doganale. Gli allegati contengono informazioni su IVA e accise.

Va osservato che il presente documento d'informazione ha un valore puramente indicativo. L'applicazione della legislazione doganale è di competenza delle autorità nazionali, sotto il controllo delle giurisdizioni nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia. Ulteriori informazioni potrebbero risultare necessarie qualora vengano adottate misure preventive che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato.

INDICE

I. SOMMARIO

II. INTRODUZIONE: LE NORME FONDAMENTALI DELL'ADESIONE

III. DISPOSIZIONI PERMANENTI DELL'ATTO DI ADESIONE

UNIONE DOGANALE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

2. Prova dello status dell'Unione (scambi nell'Unione allargata)

3. Prova dell'origine preferenziale (scambi con paesi terzi, compresa la Turchia, nel quadro degli accordi preferenziali in materia di agricoltura e di prodotti del carbone e dell'acciaio)

4. Prova dello status dell'Unione ai sensi delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali all'interno dell'Unione doganale UE Turchia

5. Regimi doganali

5.1. Termine o appuramento dei regimi doganali iniziati prima dell'adesione

5.2. Disposizioni particolari per certi regimi doganali

(a) DEPOSITO DOGANALE

(b) PERFEZIONAMENTO ATTIVO

(c) AMMISSIONE TEMPORANEA

(d) PERFEZIONAMENTO PASSIVO

(e) TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

(f) ZONE FRANCHE E DEPOSITI FRANCHI

6. Altre disposizioni

(a) Validità dell'autorizzazione

(b) Contabilizzazione a posteriori, recupero a posteriori, rimborso e sgravio

(c) Informazioni vincolanti in materia di origine o tariffa

7. Dichiarazione sommaria d'uscita e dichiarazione sommaria d'entrata in relazione al "corridoio Neum"

IV. ALCUNI ESEMPI PRATICI

1. Rilascio e validità di un'autorizzazione
2. Tempi di riscossione e basi di valutazione dei dazi doganali
3. Dazi doganali e IVA riguardanti yacht e altri natanti da diporto o da sport sotto il regime di ammissione temporanea in Croazia

V. CONCLUSIONI

Allegato 1 Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'UE della Croazia nel campo dell'IVA

Allegato 2 Misure doganali transitorie dell'Atto di Adesione – Collegamento con i regimi relativi alle accise

I. SOMMARIO

1. Lo scopo del presente documento è informare gli operatori economici e le amministrazioni doganali nell'UE 28 delle conseguenze dell'allargamento dell'Unione sotto il profilo della legislazione doganale. Questo contribuirà altresì a garantire un equo trattamento degli operatori economici in tutta l'Unione.

2. Fatte salve le misure transitorie separate che possono essere o che sono state adottate per prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 41 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e alle correzioni apportate al Trattato sull'Unione europea (TUE), al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia Atomica (Trattato CEEA)¹ (nel prosieguo "l'Atto di Adesione") il principio di base dell'allargamento, come sancito nelle misure per il Capitolo 29 dell'acquis UE², è che al momento dell'adesione, le merci che sono in libera pratica nel nuovo Stato membro (Croazia) o nel vecchio Stato membro saranno assoggettate allo stesso regime in tutta l'Unione allargata in virtù del TFUE ai sensi delle modifiche dell'Atto di Adesione, che è parte integrante del Trattato di Adesione 2011. Tale principio si applicherà alle suddette merci anche qualora, prima dell'adesione, esse siano state vincolate a un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l'adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare lo status "dell'Unione" delle merci, in modo da impedire che le merci sulle quali non sono stati pagati i dazi doganali applicabili beneficino ingiustificatamente dell'adesione.

3. L'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione ("Unione doganale")³ prevede che taluni regimi doganali iniziati prima dell'adesione e terminati dopo l'adesione restino soggetti alla precedente legislazione doganale croata. Il documento descrive tali eccezioni e delinea la collaborazione fra le amministrazioni doganali interessate. Inoltre, restano valide per un periodo transitorio alcune autorizzazioni e prove di origine rilasciate in base alla precedente normativa della Croazia.

4. Una situazione speciale rientra nell'articolo 43 dell'Atto di Adesione secondo cui il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, definirà i termini in base ai quali sarà possibile rinunciare ai requisiti per dichiarazione sommaria d'entrata o di uscita relativamente ai prodotti in articolo 28(2) del TFUE che lasciano o rientrano nel territorio della Croazia per attraversare o dopo aver attraversato il territorio della Bosnia Erzegovina a Neum ("corridoio Neum").

5. Le informazioni sulle misure transitorie nel campo dell'IVA e sui regimi relativi alle accise sono riportate rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

¹ GU L 112, 24.4.2012, p. 6.

² I 35 capitoli dei negoziati di adesione riguardano i diversi settori dell'acquis dell'Unione, ossia leggi e norme adottate sulla base dei trattati istitutivi dell'UE. L'acquis nel capitolo 29 – Unione doganale – include il Codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni; la nomenclatura combinata; la tariffa doganale comune che comprende le preferenze commerciali, i contingenti tariffari e sospensioni tariffarie, e altre disposizioni legislative in materia doganale non contemplate dal codice doganale, come ad esempio la legislazione in materia di merci contraffatte e usurpative, precursori di droga ed esportazione di beni culturali.

³ Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0060:0066:EN:PDF> (GU L 112, 24.4.2012, p.62)

II. INTRODUZIONE: LE NORME FONDAMENTALI DELL'ADESIONE

Al momento dell'adesione della Croazia dell'Unione europea (UE) si applica, in linea di principio, la seguente norma: dalla data di adesione (1° luglio 2013), i Trattati originari (TUE, TFUE e Trattato CEEA) e gli strumenti giuridici che si basano su tali Trattati, la cosiddetta legislazione secondaria come il Codice doganale (CD), vincolano la Croazia, che deve cioè applicare l'"*acquis*". Tale principio è stabilito dall'articolo 2 dell'Atto di adesione che cita, contemporaneamente, l'unica eccezione ammissibile: i trattati originari e i relativi strumenti giuridici si applicano alle condizioni previste dall'Atto di adesione. Tale disposizione comporta le conseguenze descritte in appresso:

1. I trattati originari sono modificati dall'Atto di adesione e devono essere applicati nella loro nuova versione riveduta a decorrere dalla data di adesione (ad es. l'Art. 20 dell'Atto di Adesione cambia la ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio a maggioranza qualificata).

2. Continua naturalmente la normale attività legislativa, cosicché, sia prima che dopo l'adesione, possono essere adottate ulteriori modifiche della legislazione (ad esempio: modifiche alle disposizioni d'applicazione del codice doganale), in conformità delle norme procedurali che si applicano in ciascun caso (cfr. art.7, paragrafi 2 e 3 dell'Atto di adesione).

3. L'Atto di Adesione prevede alcune misure transitorie intese a favorire la transizione sia per il traffico di merci fra vecchi Stati membri e Croazia sia per gli scambi commerciali fra Croazia e paesi terzi; nel settore della legislazione doganale quasi tutte le misure si applicano indistintamente al nuovo Stato membro (cfr. Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione).

4. Poiché al momento della firma del Trattato di adesione, il 9 dicembre 2011, non era naturalmente possibile prevedere e risolvere anticipatamente tutti i problemi connessi con la transizione, l'Atto di adesione contiene diverse clausole di salvaguardia che consentono di prevedere deroghe alle norme generali per un periodo limitato, al fine di evitare perturbazioni (in particolare gli articoli 37 – 42 dell'Atto di Adesione).

5. Al momento dell'adesione, la Croazia sarà integrata nel territorio doganale dell'Unione; di conseguenza, le misure degli strumenti di difesa commerciale (ovvero misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia) applicabili nell'UE27 verranno imposte sulle importazioni dai paesi terzi nel territorio della Croazia. Contemporaneamente, cesserà l'applicazione di tali misure imposte dalla Croazia prima dell'adesione.

Il presente documento illustra le misure transitorie dell'Atto di Adesione di cui al punto 3 precedente. Inoltre, misure transitorie sono state adottate relativamente al commercio dei prodotti agricoli (vedi Regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 286/2013 del 22 marzo 2013 <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:086:0007:0011:EN:PDF>).

III. DISPOSIZIONI PERMANENTI DELL'ATTO DI ADESIONE

UNIONE DOGANALE

1. Osservazioni generali

L'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione contiene disposizioni doganali particolari. L'introduzione di queste disposizioni si è basata sulle seguenti considerazioni:

(a) Per facilitare gli scambi internazionali, alcune operazioni che sono iniziate prima dell'adesione e che vengono terminate successivamente dovrebbero ancora poter essere completate secondo norme precedenti della Croazia.

(b) Poiché tali norme prevedono deroghe all'obbligo di applicare il diritto dell'Unione, esse devono essere interpretate rigorosamente.

(c) Le norme relative alle autorizzazioni e alla semplificazione delle procedure non possono essere modificate dalle autorità competenti della Croazia da un giorno all'altro per tutti i beneficiari.

(d) Alcune operazioni che vengono terminate dopo la data di adesione si riferiscono a un periodo di tempo precedente a tale data (ad esempio: reimportazione di merci temporaneamente esportate, prima dell'adesione, nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo). In questo contesto, sembra opportuno utilizzare, in taluni casi, le precedenti basi di valutazione, qualora ciò sia consentito dalla normativa della Croazia.

Tuttavia, tali principi si applicano soltanto nella misura in cui sono previsti nell'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione espressamente in relazione a specifici regimi doganali o altre disposizioni della legislazione doganale dell'UE; in tutti gli altri casi, a decorrere dalla data di adesione, in Croazia devono essere applicati anche il TUE e la legislazione doganale basata su tale trattato. In particolare, il principio della libera pratica (Art. 29 TFUE) si applicherà, per quanto riguarda le merci che si trovavano in libera pratica in Croazia a decorrere dalla data di adesione nell'insieme del territorio doganale dell'Unione allargata.

2. Prova dello status dell'Unione (scambi nell'Unione allargata)

(a) La prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o redatta anteriormente alla data di adesione ai sensi dell'Accordo di associazione e stabilizzazione (SAA) fra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, verrà accettata come prova dello status (non come prova di origine) nell'Unione allargata dopo l'adesione, se le merci sono, alla data di adesione, in custodia temporanea, in zona franca o deposito franco, in transito, deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema della sospensione), trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea o perfezionamento passivo, oppure siano state dichiarate per l'esportazione, abbiano fruito dello svincolo per l'esportazione e siano in viaggio all'interno dell'Unione allargata.

Pertanto, se la prova dell'origine preferenziale relativa alle suddette merci viene presentata alle autorità doganali dopo l'adesione, le merci sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando dichiarate per l'immissione in libera pratica (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 1(a)). Si osservi che la conseguenza non è l'applicazione di un dazio preferenziale bensì l'assenza di dazi doganali da applicare sulla base della prova dello status dell'Unione.

(b) le merci che alla data di adesione, si trovano in custodia temporanea o zona franca o deposito franco, in transito, in regime di deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema della sospensione), trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea o perfezionamento passivo, oppure sono state dichiarate per l'esportazione, hanno fruito dello svincolo per l'esportazione e sono in viaggio nell'Unione allargata, beneficiano del trattamento di merci dell'Unione comunitario nell'Unione allargata se sulla base, ad esempio, del pagamento dei dazi doganali applicabili nel territorio doganale interessato, viene presentato uno dei seguenti documenti che comprovano lo status dell'Unione:

- un documento T2L o T2LF o documento commerciale equivalente (Art. 315 – 317ter delle disposizioni d'applicazione del Codice doganale (DAC));
- un carnet TIR o ATA con la sigla "T2L" o "T2LF" (art. 319 DAC);
- la targa e le caratteristiche di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro (Art. 320 DAC);
- il numero di codice e il marchio di proprietà di un vagone di merci appartenente a un'azienda ferroviaria di uno Stato membro (Art. 321 DAC);
- imballaggi riconoscibili come appartenenti a una persona residente in uno Stato membro (Art. 322 DAC),
- merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, quando siano state dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione (Art. 323 DAC);
- per i prodotti soggetti ad accisa, una versione stampata del documento amministrativo elettronico, o un documento commerciale contenente il codice di riferimento amministrativo unico del movimento interessato dell'Excise Movement and Control System (EMCS) (direttiva del Consiglio 2008/118/CE articolo 21(6) e regolamento della Commissione (CE) n. 684/2009);
- un documento T2M per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le navi (Art. 325 DAC);
- l'etichetta postale di cui all'art. 462a(2) e all'allegato 42b DAC;
- il formulario per le merci dell'Unione nelle zone franche di tipo I e nei depositi franchi (art. 812 e allegato 109 DAC);
- un esemplare di controllo T5 (art. 314c (g) in combinazione con l'art. 843 DAC).

In questo contesto la denominazione di "merci dell'Unione" si applica anche alle merci:

- interamente ottenute nel territorio della Croazia a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del CD e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori;
- importate da paesi o territori diversi dalla Croazia, e immesse in libera pratica in Croazia;
- ottenute o prodotte in Croazia, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.

Pertanto, se la prova dello status dell'Unione relativa alle suddette merci viene presentata alle autorità doganali dopo l'adesione, le merci sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando dichiarate per l'immissione in libera pratica. (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafi 1(b) e 2).

(c) le merci scortate da un carnet ATA emesso prima della data di adesione in un vecchio Stato membro o in Croazia sono anch'esse esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando dichiarate per l'immissione in libera pratica (allegato IV n. 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 1(c))

Le richieste di successiva verifica della prova dell'origine preferenziale rilasciata ai sensi del SAA sono accettate dalle competenti autorità doganali degli attuali Stati membri e della Croazia per un periodo di tre anni dal rilascio o esibizione della prova d'origine in questione e possono essere effettuate da quelle autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine a complemento di una dichiarazione d'immissione in libera pratica (allegato IV n. 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 3).

3. Prova di origine preferenziale (scambi con paesi terzi, compresa la Turchia, nel quadro degli accordi preferenziali in materia di agricoltura, prodotti del carbone e dell'acciaio)

(a) Le prove dell'origine preferenziale rilasciate da paesi terzi (ovvero non dai vecchi Stati membri o dalla Croazia) nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Croazia con tali paesi terzi saranno accettate in Croazia, a condizione che:

- l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie contenute in accordi conclusi dall'Unione o adottati nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi (ovvero la prova di origine preferenziale rilasciata da un paese terzo può essere accettata anche se tale prova di origine è di tipo diverso da quelle accettate dall'UE 27 nel quadro degli accordi con lo stesso paese terzo);
- la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati prima della data di adesione; e
- la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro il 1° novembre 2013.

Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013, la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori nel contesto degli accordi preferenziali in vigore in Croazia alla data di immissione in libera pratica può anche essere accettata in Croazia, a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro il 1° novembre 2013 (allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 4).

(b) Le autorizzazioni per "esportatori autorizzati" concesse nel quadro degli accordi conclusi con paesi terzi (ovvero non all'interno dell'Unione allargata) dalla Croazia possono essere accettate, a condizione che:

- una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi dall'UE27 con, o adottato per, tali paesi terzi o gruppi di paesi terzi prima della data di adesione (il che significa che gli accordi dell'Unione con tali paesi prevedono altresì tale facilitazione);
- e
- gli esportatori approvati applichino le norme di origine di cui agli accordi in questione a decorrere della data di adesione.

Tali autorizzazioni sono tuttavia sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate in conformità alla legislazione dell'Unione entro il 1° luglio 2014, in quanto le "vecchie" autorizzazioni non risulteranno più valide a partire dal 1° luglio 2014 (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 5).

(c) Le richieste di successiva verifica delle prove dell'origine di cui al paragrafo 4 dell'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione sono accettate dalle autorità doganali degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o esibizione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova di origine a complemento di una dichiarazione di immissione in libera pratica (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 6).

(d) Fatta salva l'applicazione di qualsiasi misura derivante dalla politica commerciale comune, la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori da paesi terzi nel quadro di accordi preferenziali che l'Unione ha concluso con, o adottato per, tali paesi è accettata in Croazia per l'immissione in libera pratica di merci che, alla data di adesione, sono in trasporto o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in uno di questi paesi terzi o in Croazia, a condizione che la Croazia fosse priva di accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, per i prodotti in questione, nel momento in cui i documenti di trasporto sono stati rilasciati e a condizione che:

- l'acquisizione di tale origine conferisca il trattamento tariffario preferenziale sulla base delle misure tariffarie preferenziali contenute negli accordi o intese che l'Unione ha concluso con, o adottato per, tali paesi terzi o gruppi di paesi terzi, di cui all'articolo 20(3)(d) ed (e) del regolamento (CEE) n. 2913/92; e

- i documenti di trasporto siano rilasciati non oltre il giorno prima della data di adesione; e

- la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori è stata presentata alle autorità doganali entro il 1° novembre 2013.

(Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 7)

(e) Ai fini della verifica delle prove di cui al punto (d), si applicano le disposizioni riguardanti la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione dei relativi accordi o convenzioni.

(Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 8)

4. Prova dello status dell'Unione ai sensi delle disposizioni sulla libera pratica per i prodotti industriali all'interno dell'Unione doganale UE-Turchia

4.1. Prova dello status derivante dalla presentazione di prove dell'origine preferenziale rilasciate in Turchia o in Croazia nel quadro del loro precedente accordo commerciale preferenziale

(a) Le prove dell'origine correttamente rilasciate da Turchia o Croazia o compilate nel quadro di accordi commerciali preferenziali reciprocamente applicati e che prevedono un divieto di rimborso o sospensione dei diritti doganali sulle merci in questione, sono accettate nei rispettivi paesi come prova dello status dell'Unione ai sensi delle disposizioni sulla libera circolazione per i prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di Associazione CE-Turchia, a condizione che:

- la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati non oltre il giorno prima della data di adesione; e
- la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro il termine di quattro mesi dalla data di adesione.

Per merci dichiarate per immissione in libera pratica in Turchia o Croazia, prima della data di adesione, nel quadro dei suddetti accordi commerciali preferenziali, la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori nel quadro di tali accordi potrà essere altresì accettata a condizione che venga presentata alle autorità doganali entro il termine di quattro mesi dalla data di adesione. (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 9)

(b) Ai fini della verifica delle prove di cui al punto (a), si applicano le disposizioni riguardanti la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione dei relativi accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di tali prove sono accettate dalle competenti autorità doganali degli attuali Stati membri e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o esibizione della prova dell'origine in questione e possono essere presentate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento di una dichiarazione di immissione in libera pratica. (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 10)

4.2. Prova dello status derivante dalla presentazione in Croazia di certificati di circolazione ATR rilasciati in Turchia

(a) Fatta salva l'applicazione di qualsiasi misura derivante dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione ATR rilasciato delle disposizioni sulla libera circolazione per i prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di Associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, è accettato in Croazia per l'immissione in libera pratica di merci che, alla data di adesione, sono in viaggio dopo essere state sottoposte a formalità di esportazione all'interno dell'Unione o della Turchia ovvero si trovano in custodia temporanea o in un regime doganale di cui all'articolo 4(16) da(b) a (h) del regolamento (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in Croazia, a condizione che:

- non sia presentata alcuna prova di origine di cui al punto 4.1 (a) per le merci in questione;
- le merci rispettino le condizioni di applicazione delle disposizioni sulla libera circolazione per i prodotti industriali;
- i documenti di trasporto siano stati rilasciati non oltre il giorno prima della data di adesione; e
- il certificato di circolazione ATR sia presentato alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 11)

(b) Ai fini della verifica dei certificati di circolazione ATR di cui al punto (a) precedente, si applicano le disposizioni relative al rilascio di certificati di circolazione ATR e i metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 26 luglio 2006. (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 12)

5. REGIMI DOGANALI

5.1. Termine o appuramento dei regimi doganali che sono iniziati prima dell'adesione

Custodia temporanea, transito, deposito doganale, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, perfezionamento passivo e regimi di esportazioni iniziati e non conclusi prima dell'adesione devono essere appurati alle condizioni della legislazione dell'Unione indipendentemente dal fatto se tali regimi sono stati istituiti nei confronti di un paese terzo o fra gli Stati membri attuali e la Croazia. Così, se la Croazia istituisce, ad esempio, un regime di transito esterno con un vecchio Stato membro il 30 giugno 2013, tale regime deve essere concluso in ogni caso. Lo stesso vale per una spedizione in direzione opposta. Qualora il termine o l'appuramento faccia sorgere un'obbligazione doganale, i diritti all'importazione da pagare sono quelli in vigore nel momento dell'insorgenza dell'obbligazione doganale in conformità alla tariffa doganale comune e l'importo corrisposto sarà considerato risorsa propria dell'Unione (Allegato V n. 4 dell'Atto di Adesione, paragrafo 13).

Per evitare che le merci (che alla data di adesione sono vincolate a uno dei suddetti regimi), siano soggette a diritti doganali o altre misure doganali se dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'operatore può presentare alle autorità doganali la prova dell'origine preferenziale (laddove questa sia equivalente allo status) delle merci. Se, ad esempio, merci preferenziali originarie della Croazia sono introdotte in Slovenia prima dell'adesione nel quadro dell'ammissione temporanea e le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la data di adesione, non bisogna riscuotere alcun diritto doganale qualora si presenti un certificato di circolazione EUR 1 in conformità al DAU come prova dello status dell'Unione, ovvero non come prova dell'origine (cfr. III. Punto 2(a)). Non occorre riscuotere i diritti doganali neanche se il dichiarante presenta alle autorità doganali un documento T2L invece di un certificato EUR 1 (cfr. III. Punto 2(b)).

Preme sottolineare che lo status dell'Unione dovuto all'adesione o l'origine preferenziale (in caso di scambi con paesi terzi) devono essere comprovati dal punto di vista formale (cfr. III. Punti 2 e 3). Se l'operatore non è in grado di fornire alcuna prova formale, le merci sono considerate rispettivamente "merci non dell'Unione" e "merci non preferenziali" e sono soggette a diritti doganali e di altre misure doganali in conformità al diritto dell'Unione (comprese le norme speciali dell'Atto di Adesione).

Al fine di evitare che merci che sono state in libera pratica nell'UE27 debbano pagare i diritti d'importazione in Croazia, occorre considerare se le merci possano essere dichiarate o meno merci in restituzione (cfr. il caso 15 seguente). Se si può concedere lo sgravio dei diritti all'importazione per le merci, in accordo con le disposizioni sulle merci in restituzione, ciò potrebbe rappresentare un'alternativa all'esenzione dai diritti all'importazione sulla base dell'Atto di adesione.

5.2. Disposizioni particolari per taluni regimi doganali

(a) DEPOSITO DOGANALE

Le seguenti disposizioni particolari si applicano all'appuramento del regime che disciplina il deposito doganale in un nuovo Stato membro dopo l'adesione. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci d'importazione e qualora la relativa dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, classificazione tariffaria, quantità, valore ai fini doganali e origine delle merci di importazione, al momento del vincolo al regime (vedere art. 112 (3) CD (deposito doganale di tipo D) sono quelli risultanti dalla legislazione applicabile in Croazia alla data d'accettazione della dichiarazione da parte delle autorità doganali. Tuttavia, le aliquote dei dazi da applicare sono quelle dalla tariffa doganale comune al momento in cui sorge l'obbligazione doganale, e tali dazi doganali sono risorse proprie dell'Unione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafi 13 e 14).

(b) PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Le autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate in Croazia prima dell'adesione restano valide fino al termine del loro periodo di validità o fine a un anno dalla data di adesione, se questa data è anteriore (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 18). Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione dell'Unione, eccetto nei casi in cui si applicano le eccezioni descritte di seguito.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto di Adesione non sono più necessarie le autorizzazioni per gli scambi commerciali fra gli attuali Stati membri e la Croazia. Tuttavia, i regimi doganali iniziati e non appurati prima della data di adesione devono essere conclusi dopo l'adesione.

In conformità agli articoli 28 e 29 TFUE un'obbligazione doganale non può insorgere per merci che hanno ottenuto lo status dell'Unione in virtù dell'adesione. Ciò riguarda sia le merci originarie negli attuali Stati membri o in Croazia sia le merci importate da paesi terzi che sono state immesse in libera pratica negli attuali Stati membri o in Croazia prima dell'adesione (cfr. anche art. 4 n. 7 CD).

Le disposizioni particolari descritte di seguito si applicano all'appuramento del regime che disciplina il perfezionamento attivo in un nuovo Stato membro dopo l'adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 15):

- Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione, alla classificazione tariffaria (compresa l'aliquota dei dazi), al valore in dogana, all'origine e al quantitativo delle merci di importazione al momento del vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo (cfr. art 121 del CD) e qualora la dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente in Croazia prima dell'adesione. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorse proprie della Comunità.

- A decorrere dalla data di adesione, sono applicati interessi compensativi, in conformità dell'articolo 519 delle DAC, per compensare il vantaggio finanziario derivante dal rinvio della data in cui l'obbligazione viene pagata.

- Se la dichiarazione di perfezionamento attivo è stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa UE, a cura e a carico della Croazia qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione. L'obbligazione rimborsata è, ovviamente, quella pagata prima dell'adesione.

(c) AMMISSIONE TEMPORANEA

Le seguenti disposizioni speciali si applicano all'appuramento del regime di ammissione temporanea in Croazia dopo l'adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 16).

Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione, alla classificazione tariffaria (compresa l'aliquota dei dazi), al valore in dogana, all'origine e al quantitativo delle merci di importazione al momento del vincolo di tali merci al regime di ammissione temporanea (cfr. art 144, par. 1, prima frase del CD) e qualora la dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente in Croazia prima dell'adesione. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorse proprie dell'Unione.

A decorrere dalla data di adesione, sono applicati interessi compensativi, in conformità dell'articolo 519 delle DAC, per compensare il vantaggio finanziario derivante dal rinvio della data in cui l'obbligazione viene pagata.

(d) PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Le autorizzazioni di perfezionamento passivo rilasciate in Croazia prima dell'adesione restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino a un anno dalla data di adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 18). Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione dell'Unione.

Qualora un regime sia iniziato prima della data di adesione e appurato dopo l'adesione, le disposizioni dell'Unione (compresa la tariffa doganale comune) si applicano anche in Croazia. Non è consentito il calcolo dell'esonero del dazio all'importazione sulla base dei costi di trasformazione (Art. 153 secondo sottoparagrafo 2 CD in combinazione con l'articolo 591 DAC) delle merci che non sono originarie nell'Unione dei 27, in Croazia o in Turchia e che sono state immesse in libera pratica prima dell'adesione ad aliquota daziaria zero con l'unico obiettivo di beneficiare dell'esonero parziale ai sensi dell'articolo 591 DAC, tranne che per le importazioni di natura non commerciale (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 17).

(e) TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

Le autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale rilasciate in Croazia prima dell'adesione restano valide fino al termine del periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 18). Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione dell'Unione.

Qualora il regime sia iniziato prima della data di adesione e appurato dopo l'adesione, le disposizioni dell'Unione si applicano senza eccezione anche in Croazia (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 13).

(f) ZONE FRANCHE E DEPOSITI FRANCHI

Non sono previste norme transitorie inerenti alle zone franche e ai depositi franchi. Pertanto, le norme del codice doganale e le relative disposizioni d'applicazione devono essere rispettate in Croazia a decorrere dalla data di adesione ed eventuali autorizzazioni e disposizioni giuridiche che non si applicano in base alle condizioni dell'Unione non risulteranno più valide a decorrere da tale data. Peraltro, le zone franche o i depositi franchi istituiti nel rispetto di condizioni identiche a quelle in vigore nell'Unione alla data del 1° luglio 2013 possono continuare a operare.

6. ALTRE DISPOSIZIONI**(a) Validità dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni che sono state rilasciate dalla Croazia prima della data di adesione per l'utilizzo dei regimi di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale e perfezionamento passivo o lo status di operatori economici autorizzati (cfr. art. 5a (2) CD) restano valide fino al termine della loro validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 18).

(b) Contabilizzazione, recupero a posteriori, rimborso e sgravio

(Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafi 19 e 20)

Dalla data di adesione, le operazioni di contabilizzazione (compreso il recupero a posteriori), rimborso e sgravio dei dazi all'importazione vengono eseguite in conformità al Codice doganale (Art. 201 - 242 CD).

Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia sorta prima della data di adesione, le operazioni di recupero, rimborso o sgravio vengono altresì eseguite in conformità ai regolamenti in applicazione in Croazia prima dell'adesione.

Poiché ciò comporta la rettifica di un errore commesso prima dell'adesione, gli importi da recuperare, rimborsare o sgravare sono gli importi stabiliti in base alla legislazione croata alle condizioni vigenti prima dell'adesione. Ciò significa altresì che valgono tutte le altre disposizioni applicabili del diritto croato in relazione a recupero, rimborso o sgravio (ad esempio: limite di tempo per il recupero) vigenti prima dell'adesione.

(c) Informazioni vincolanti in materia di tariffa o origine

L'Atto di Adesione non contiene misure transitorie relative alle informazioni vincolanti in materia di tariffa o origine.

Questo significa che:

- per la Croazia, tali informazioni fornite in base alla legislazione croata prima dell'adesione cessano di avere carattere giuridicamente vincolante a decorrere dalla data di adesione; a decorrere da quel giorno, la Croazia può rilasciare informazioni vincolanti sulla base dell'articolo 12 CD, valide in tutta l'Unione allargata;
- per i Paesi dell'UE27, le rispettive informazioni vincolanti diventano applicabili in Croazia dal giorno dell'adesione. Tuttavia, qualora si utilizzino componenti o manodopera della Croazia per la produzione di merci per le quali sono state rilasciate informazioni vincolanti in materia di origine, dalla data di adesione è appropriato modificare tali informazioni in materia di origine.

7. Dichiarazione sommaria d'uscita e dichiarazione sommaria d'entrata riguardo al "corridoio Neum"

L'articolo 43 dell'Atto di Adesione stabilisce che:

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali:

- (a) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci di cui all'articolo 28(2) del TFUE che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum ("corridoio di Neum");
- (b) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per le merci incluse nell'ambito di applicazione di cui alla lettera (a) al loro rientro nel territorio della Croazia dopo aver attraversato il territorio della Bosnia Erzegovina a Neum.

IV. ALCUNI ESEMPI PRATICI

Per informazione, sono riportati di seguito alcuni esempi.

1. Rilascio e validità di un'autorizzazione

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di adesione, per l'uso delle procedure doganali di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale e perfezionamento passivo, restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione. Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione dell'Unione.

Esempio: Un'autorizzazione per l'uso delle procedure doganali di trasformazione sotto controllo doganale (TCD), rilasciata il 1° marzo 2013 con durata di 3 anni (periodo di validità) in Croazia, deve essere revocata o modificata a decorrere dal 1° luglio 2014. Tuttavia, l'autorizzazione deve essere revocata (cfr. articolo 9 CD) a decorrere dal 1° luglio 2013 qualora l'autorizzazione riguardi il regime TCD di talune merci⁴ perché il Comitato del codice doganale ha concluso che le condizioni economiche, in questi casi particolari, non sono soddisfatte. La revoca non riguarda le merci d'importazione vincolate al regime TCD prima della data di adesione (cfr. articolo 4 DAC).

Le autorizzazioni in materia di deposito doganale, ammissione temporanea, destinazione particolare, zone franche e depositi franchi, valide al momento dell'adesione o successivamente ad essa, devono essere conformi alla normativa dell'Unione dal 1° luglio 2013 in ogni caso.

2. Tempi di riscossione e basi di valutazione dei dazi doganali

Tutti i regimi doganali iniziati prima dell'adesione e non ancora completati prima della data di adesione devono essere conclusi in conformità al diritto dell'Unione. L'allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione prevede alcune eccezioni, che riguardano classificazione tariffaria (ma non l'aliquota daziaria), quantità, valore doganale e origine delle merci e, nel caso del regime di perfezionamento passivo, il metodo per la determinazione dell'obbligazione doganale. Le norme relative all'obbligazione doganale non si applicano, naturalmente, alle merci per le quali sia stato comprovato lo status dell'Unione o il trattamento preferenziale, in quanto tali merci sono esenti da dazi doganali (cfr. punto III. 2 precedente).

Alcuni casi pratici sono trattati di seguito:

Caso 1: merci all'importazione vincolate, prima della data di adesione, al **regime del deposito doganale** in Croazia, ai sensi delle norme di cui all'articolo 112(3) CD. Tali merci sono dichiarate per immissione in libera pratica il 1° agosto 2013. Le merci sono soggette a dazio all'importazione del 3% MFN (*erga omnes*) secondo la Tariffa doganale comune. Non sono state fornite né una prova d'origine preferenziale, debitamente rilasciata prima della data di adesione, né una prova dello status dell'Unione delle merci.

⁴ carne bovina; fibre sintetiche in fiocco di poliestere; petti di pollo; succo di mela concentrato; succo d'arancia concentrato; zucchero; alcol etilico; carburo di tungsteno fuso; polimeri di silicone; stearina di palma; alcuni prodotti (aromi); acido L tartarico; filamenti di fibra di vetro; filato di poliesteri ad alta tenacità; tubi di ferro e tubi in acciaio senza saldature

Soluzione: È prevista la riscossione di dazi all'importazione. L'importo dell'obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di tassazione (natura, valore in dogana e quantitativo delle merci d'importazione), secondo la legislazione croata applicabile prima della data di adesione. Si applicano i dazi all'importazione della tariffa doganale comune.

Caso 2: merci all'importazione originarie del Giappone sono vincolate, prima della data di adesione, al **regime di deposito doganale** in Germania. Tali merci vengono sottratte illegalmente alla vigilanza doganale il 1° agosto 2013. Il depositario presenta un documento T2L (rilasciato a posteriori in conformità all'articolo 314c (3) DAC) in quanto le merci si trovavano in libera pratica in Croazia prima della data di adesione.

Soluzione: non è prevista la riscossione di dazi all'importazione, essendo stata fornita la prova dello status dell'Unione (vedere art. 28 – 30 TFEU₅).

Caso 3: anteriormente alla data di adesione, alcune merci d'importazione originarie del Giappone sono vincolate al **regime di perfezionamento attivo** (sistema della sospensione) in Croazia. I prodotti compensativi, ottenuti dalle merci all'importazione, vengono dichiarati per l'immissione in libera pratica il 1° settembre 2013. Il dichiarante presenta un documento T2L (rilasciato a posteriori in conformità all'articolo 314c (3) DAC) alle autorità doganali in quanto le merci si trovavano in libera pratica in Francia prima di essere vincolate al regime di perfezionamento attivo in Croazia.

Soluzione non è prevista la riscossione di dazi all'importazione, essendo stata fornita la prova dello status dell'Unione.

5 "TITOLO II

LIBERA PRATICA DELLE MERCI

Articolo 28

(ex articolo 23 del TCE)

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

Articolo 29

(ex articolo 24 TCE)

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

CAPO 1

UNIONE DOGANALE

Articolo 30

(ex articolo 25 TCE)

I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Caso 4: anteriormente alla data di adesione, alcune merci sono vincolate al **regime di perfezionamento attivo** (sistema della sospensione) in Croazia. Dopo la data di adesione, sorge un'obbligazione doganale per tali merci, segnatamente il 1° ottobre 2013. Dalla data in cui tali merci sono state vincolate al suddetto regime, esse sarebbero state soggette a un **dazio antidumping** nell'UE27, non tuttavia in Croazia.

Soluzione: nella misura in cui viene applicato l'art. 121 del CD, i dazi antidumping non devono essere versati, in quanto i dazi all'importazione dell'UE27 (compresi i dazi antidumping) non gravano sulle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in Croazia prima del 1° luglio 2013. Tuttavia, devono essere riscossi i dazi all'importazione applicabili in Croazia nel momento in cui le merci sono state vincolate al regime e devono essere pagati gli interessi compensativi, secondo le condizioni stabilite nella normativa dell'Unione, a decorrere dalla data di adesione.

Caso 5: anteriormente alla data di adesione, alcune merci sono vincolate al **regime di perfezionamento attivo** (sistema della sospensione) in Italia. Dopo la data di adesione, sorge un'obbligazione doganale per tali merci in Croazia, segnatamente il 1° ottobre 2013. Dalla data in cui tali merci sono vincolate al suddetto regime, esse sarebbero soggette a un **dazio antidumping** nell'UE27.

Soluzione: l'Atto di Adesione non è rilevante nel caso 5 perché le merci sono state vincolate al regime in Italia. Questo significa che il dazio antidumping deve essere pagato in virtù dell'articolo 121 CD. Inoltre, devono essere versati gli interessi compensativi alle condizioni della legislazione dell'Unione a decorrere dalla data in cui le merci all'importazione sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Caso 6: merci vincolate al regime del **perfezionamento attivo** (sistema della sospensione) in Italia prima dell'allargamento. Un'obbligazione doganale sorge in Italia per le merci dopo l'allargamento, segnatamente il 1° ottobre 2013. Alla data in cui vengono vincolate al regime, le merci sarebbero soggette a un **dazio anti-dumping** nell'UE27. Le misure antidumping non sono più applicabili il 1° ottobre 2013.

Soluzione: l'Atto di Adesione non è rilevante nel caso 6. Questo significa che il dazio antidumping deve essere versato anche quando le relative misure antidumping non sono più applicabili il 1° ottobre 2013 in virtù dell'articolo 121 CD. Inoltre, devono essere versati gli interessi compensativi alle condizioni della legislazione dell'Unione a decorrere dalla data in cui le merci all'importazione sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Caso 7: prima del 1° luglio 2013, merci dagli USA vincolate al regime dell'**ammissione temporanea** con esonero totale dei dazi all'importazione in Croazia. Il periodo per l'appuramento è il 1° dicembre 2013. Le merci sono presentate in Croazia fino al 1° febbraio 2014.

Soluzione: sorge un'obbligazione doganale in quanto le merci non ricevono, entro il 1° dicembre 2013, una nuova destinazione doganale. È prevista la riscossione dei dazi all'importazione croati. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorse proprie dell'Unione.

Caso 8: anteriormente alla data del 1° luglio 2013, merci provenienti dalla Croazia vincolate al regime di **ammissione temporanea con esonero parziale dei dazi all'importazione** in Austria. Le merci sono dichiarate in libera pratica in Austria il 1° febbraio 2014. Il dichiarante presenta un documento T2L per le merci dalla Croazia.

Soluzione: i dazi all'importazione devono essere versati in conformità all'articolo 143 CD in combinazione con l'articolo 201(1)(b) CD dal giorno in cui le merci sono state vincolate al regime di ammissione temporanea fino al 1° luglio 2013. In caso di immissione in libera pratica non sorge un'ulteriore obbligazione doganale

Caso 9: anteriormente alla data di adesione, alcune merci provenienti dall'Ungheria (in libera pratica) sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea con un **carnet ATA** in Croazia. Queste merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in Ungheria il 15 luglio 2013.

Soluzione: Le merci sono esenti da dazi e da altre misure doganali in conformità al Punto 1(c) dell'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione. Una copia del voucher di riammissione deve essere inoltrata al seguente ufficio di coordinamento:

MINISTRY OF FINANCE
CUSTOMS DIRECTORATE
SECTOR FOR CUSTOMS SYSTEM AND PROCEDURES
A. VON HUMBOLDT 4a,
ZAGREB, CROATIA

Le dogane croate sono così informate dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.

Caso 10: anteriormente alla data di adesione, alcune merci provenienti dalla Croazia (in libera pratica) sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea con un **carnet ATA** in Grecia. Questi merci sono dichiarate in libera pratica in Croazia il 15 luglio 2013.

Soluzione: Le merci sono esenti da dazi e da altre misure doganali in conformità al Punto 1(c) dell'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione. Una copia del voucher di riammissione deve essere inoltrata al seguente ufficio di coordinamento:

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE,
GENERAL DIRECTORATE OF CUSTOMS AND EXCISE,
ATTICA CUSTOMS DISTRICT,
CUSTOMS PROCEDURE DEPARTMENT,
AG. NIKOLAOS SQUARE,
P.C. 18510, PIRAEUS.

Le dogane greche sono così informate dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.

Caso 11: merci esportate temporaneamente in **regime di perfezionamento passivo** dall'Ungheria il 1° marzo 2013 in Croazia. Le merci in esportazione temporanea sono in **perfezionamento attivo** alla

data di adesione in Croazia. I prodotti compensativi sono vincolati al regime di transito esterno il 31 gennaio 2014 e lo stesso giorno i prodotti sono dichiarati per immissione in libera pratica in Ungheria.

Soluzione: Il documento T1 deve contenere la dicitura “Merci PA/S” in ottemperanza all’articolo 549 delle DAC e i dazi all’importazione possono essere calcolati in conformità all’articolo 121 CD. Il bollettino INF 1 può essere utilizzato per fornire informazioni sull’importo dei dazi. Se lo status dell’Unione delle merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento (ad es. delle merci di esportazione temporanea) è stato comprovato (cfr. precedente III. 2(b)) tali merci non sono soggette a dazi all’importazione. A causa dell’allargamento dell’UE non è possibile appurare il regime di perfezionamento passivo e, ipotizzando che i prodotti compensativi abbiano acquisito l’origine preferenziale, non è consentito rilasciare un certificato di circolazione EUR. 1 il 1° luglio 2013 né dopo tale data, perché il DAU non è più valido. Un certificato EUR. 1 può essere rilasciato solo prima dell’adesione. In tal caso, deve essere presa in considerazione la regola del divieto di restituzione (vedere articolo 216 CD).

Caso 12: il 15 dicembre 2012, alcune merci sono esportate dalla Croazia e dichiarate per l’immissione in libera pratica come merci in reintroduzione in Belgio dopo la data di adesione.

Soluzione: se l’operatore è in grado di fornire la prova formale che le merci hanno lo status dell’Unione, esse non sono soggette a dazi all’importazione (cfr. precedente III. 2(a) e (b)). L’articolo 848 DAC non è applicabile in questo caso.

Caso 13: prima del 1° luglio 2013, alcune merci sono vincolate alle **disposizioni in materia di destinazione particolare** in Italia. Il titolare dell’autorizzazione vuole trasferire le merci il 1° settembre 2013 ad un altro titolare di autorizzazione avente sede in Croazia. È consentito questo trasferimento in Croazia?

Soluzione: sì, il trasferimento è possibile in conformità all’articolo 296 DAC. Le merci possono ricevere la destinazione particolare prevista nell’Unione allargata.

Caso 14: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci originarie del Giappone vengono immesse in libera pratica in Grecia. Prima della data di adesione, le merci vengono esportate secondo il regime dell’esportazione dalla Grecia alla Croazia. Le merci sono presentate all’ufficio doganale croato prima della data di adesione e hanno lo status di merci in custodia temporanea. Una dichiarazione doganale per l’**immissione in libera pratica** viene accettata dalle autorità doganali il 30 giugno 2013. Le merci sono immesse in libera pratica il 3 luglio 2013.

Soluzione: l’allegato IV n. 5 dell’Atto di Adesione è applicabile nella misura in cui la custodia temporanea deve essere conclusa. Le merci sono in custodia temporanea alla data di adesione perché l’atto di immissione delle merci in libera pratica il 3 luglio 2013 conclude la custodia temporanea. Tuttavia, l’obbligazione doganale è sorta prima della data di adesione (ad es. il 30 giugno 2013 nel momento in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica); pertanto le merci sono soggette ai dazi all’importazione croati. I dazi all’importazione pagati sono considerati risorsa propria della Croazia.

Caso 15: la società "A", con sede in Belgio, avvia un trasporto ai fini di esportazione il 27 giugno 2013 dal Belgio alla Croazia sotto la scorta di una dichiarazione di esportazione EX1 fino ad un ufficio doganale d'uscita UE sul confine fra Slovenia e Croazia. Le merci, tuttavia, arrivano all'ex frontiera fra Slovenia e Croazia il 3 luglio 2013.

Soluzione: le merci, alla data di adesione, sono in viaggio all'interno dell'Unione allargata dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione. Il caso, pertanto, rientra nelle misure specifiche stabilite nell'Atto di Adesione. Le disposizioni di cui all'articolo 796(1) DAC sono sostituite da tali misure. Questo significa che la dichiarazione di esportazione EX1 non deve essere invalidata a norma dell'articolo 796(1) DAC. Tuttavia, questo significa anche che, per beneficiare dello status dell'Unione, le merci devono essere dichiarate per immissione in libera pratica in Croazia e sono soggette ai dazi all'importazione a meno che non sia formalmente comprovato il loro status dell'Unione. Di norma, l'IVA deve essere pagata in conformità alla pertinente legislazione croata sull'IVA.

Caso 16: La società "A", con sede in Belgio, intende esportare, attraverso un paese di transito comune, le sue merci dell'Unione a "B", cliente a Zagabria, Croazia. Le merci sono vincolate al regime **di transito interno** il 27 giugno 2013. L'ufficio doganale di destinazione è a Zagabria. Le merci vi arrivano il 3 luglio 2013.

Soluzione: le merci sono in regime di transito interno il 1° luglio 2013. Questo regime deve essere concluso (appurato) in conformità agli articoli 92 e 163(3) CD. Le merci, inoltre, devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica in Croazia al fine di beneficiare dello status dell'Unione. Tuttavia, dal momento che le merci sono vincolate al regime di transito interno (T2), non è necessario presentare una prova supplementare dello status dell'Unione. Riguardo all'IVA la transazione dell'azienda "B" è considerata come un'importazione in Croazia, secondo quanto specificato all'articolo 408(1)(c) della direttiva IVA, in modo che l'IVA croata debba essere versata. Non è necessario invalidare la dichiarazione di esportazione.

Caso 17: merci originarie in Giappone sono immesse in libera pratica in Slovenia prima della data di adesione. Successivamente, le merci sono esportate dalla Slovenia alla Croazia e lasciano il territorio doganale dell'Unione (27) prima della data di adesione. Le merci sono in regime di deposito doganale in Croazia e sono successivamente dichiarate per l'immissione in libera pratica come **merci in reintroduzione** il 1° settembre 2013. Il dichiarante presenta un **INF 3** per le merci, rilasciato dalle autorità doganali slovene prima del 1° luglio 2013.

Soluzione: le merci possono essere accettate come merci in reintroduzione perché sono state esportate dal territorio doganale dell'Unione, rispediti in detto territorio doganale (allargato) e dichiarate per l'immissione in libera pratica entro tre anni. L'esonero dei dazi all'importazione può essere quindi concesso in conformità agli articoli da 185 a 187 CD e agli articoli da 844 a 856 DAC. Ai fini dell'IVA, si configura un fatto generatore dell'imposta ai sensi dell'articolo 408(1)(b) della direttiva IVA. Tuttavia, l'importazione può essere esente da IVA se soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 143(1)(e) di tale direttiva.⁶

⁶ Gli Stati membri esentano le seguenti transazioni: (e) la reimportazione, da parte della persona che ha eseguito l'esportazione, delle merci nello stato in cui sono state esportate, in cui tali merci sono esenti da dazi doganali.

3. Dazi doganali e IVA relativi a yacht e altre imbarcazioni da diporto o sportive in regime di ammissione temporanea in Croazia

Gli articoli da 405 a 410 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) stabiliscono le regole transitorie riguardanti l'adesione all'UE (vedere Allegato 1). Ai sensi di tali norme, le merci vincolate al regime **di ammissione temporanea** in Croazia prima del 1° luglio 2013 sono assoggettate all'IVA all'importazione al momento dello svincolo dall'ammissione temporanea dopo l'adesione. Queste regole transitorie sono necessarie per evitare la non tassazione delle merci. Tuttavia, al fine di evitare la doppia imposizione, l'articolo 410(1)(c) della direttiva IVA stabilisce che qualora le merci in ammissione temporanea siano mezzi di trasporto tassati all'interno dell'UE (compresa la Croazia), l'IVA all'importazione dopo l'adesione non diventa esigibile.

Caso 18: un soggetto francese possiede una barca a vela per la quale l'IVA è stata pagata in Francia al momento dell'acquisto del natante. Il natante ha lo status dell'Unione. La prima entrata in servizio del mezzo di trasporto è stata più di otto anni prima dell'adesione. Il soggetto in questione è andato in Croazia e la barca è stata vincolata al **regime di ammissione temporanea** prima della data di adesione. Il 1° luglio 2013, il natante è ancora in tale regime doganale.

All'inizio di marzo 2014, il soggetto contatta le autorità doganali croate, perché il periodo per l'appuramento del regime di ammissione temporanea si conclude il 31 marzo 2014. Intende dichiarare il natante per immissione in libera pratica in Croazia perché il paese è diventato uno Stato membro UE.

Soluzione:

Il regime di ammissione temporanea deve essere appurato. Il natante deve essere dichiarato per immissione in libera pratica. Il soggetto francese può presentare un documento T2L (rilasciato a posteriori in conformità all'articolo 314c (3) DAC) perché era in libera pratica nell'UE27 prima della data di adesione. I dazi all'importazione non sono dovuti se viene fornita la prova dello status dell'Unione del natante.

Relativamente all'IVA l'importazione della barca a vela in Croazia si conclude senza che si configuri un fatto generatore dell'imposta perché il natante è stato acquistato prima della data di adesione in conformità alla legislazione IVA francese

Ovviamente, il soggetto francese deve presentare la fattura, affinché la dogana croata possa verificare che può essere applicata la disposizione nazionale che attua l'articolo 410(1)(c) della direttiva IVA.

Alternativa

Considerando che le barche a vela d'altura e le barche a motore d'altura (diverse dalle barche con motore fuoribordo) sono esenti da dazio, e anche considerando che l'articolo 410(2)(a) della direttiva IVA (Dir 2006/112/CE) non prevede l'imposizione IVA per i mezzi di trasporto (ad es. barche),

essendovi una data di prima entrata in servizio più di otto anni prima dell'adesione, una dichiarazione doganale per immissione in libera pratica per tali barche può essere accettata senza alcuna prova dello status dell'Unione, ma solo con una prova della prima entrata in servizio. I dazi all'importazione non sono dovuti perché i natanti sono esenti da dazio. Inoltre, il natante è anche esente da IVA se viene fornita la prova della prima entrata in servizio che dimostri che la barca è più vecchia di otto anni.

Caso 19: un soggetto francese possiede una barca a vela per cui l'IVA non è stata pagata in Francia al momento dell'acquisto del natante. Il natante ha lo status dell'Unione. La prima entrata in servizio del mezzo di trasporto è stata più di otto anni prima dell'adesione.

Il soggetto in questione è andato in Croazia e la sua barca è stata vincolata al **regime di ammissione temporanea** prima della data di adesione. Il 1° luglio 2013, il natante è ancora in tale regime doganale.

All'inizio di marzo 2014, il soggetto contatta le autorità doganali croate, perché il periodo per l'appuramento del regime di ammissione temporanea si conclude il 31 marzo 2014. Intende dichiarare il natante per immissione in libera pratica in Croazia perché il paese diventa uno Stato membro UE.

Soluzione:

Considerando che le barche a vela d'altura e le barche a motore d'altura (diverse dalle barche con motore fuoribordo) sono esenti da dazio, e anche considerando che l'articolo 410(2)(a) della direttiva IVA (Dir 2006/112/CE) non prevede l'imposizione dell'IVA per i mezzi di trasporto (ad es. barche), essendovi una data di prima entrata in servizio più di otto anni prima dell'adesione, una dichiarazione doganale per immissione in libera pratica per tali barche può essere accettata senza alcuna prova dello status dell'Unione, ma solo con una prova della prima entrata in servizio. I dazi all'importazione non sono dovuti perché i natanti sono esenti da dazio. Inoltre, il natante è anche esente da IVA se viene fornita la prova della prima entrata in servizio che dimostri che la barca è più vecchia di otto anni.

Caso 20: un soggetto austriaco possiede una barca a vela per cui l'IVA è stata pagata in Austria al momento dell'acquisto del natante nel 2008. Il natante ha lo status dell'Unione. La prima entrata in servizio del mezzo di trasporto è stata nel 2009.

Il soggetto in questione è andato in Croazia e la barca è stata vincolata al **regime di ammissione temporanea** il 1° gennaio 2010. Il 1° luglio 2013, il natante è ancora in tale regime doganale. La barca non è mai entrata nell'UE27 dal 1° gennaio 2010. La barca viene riesportata dalla Croazia e dichiarata per immissione in libera pratica in Italia a settembre 2013.

Soluzione:

La barca non può essere reimportata in esenzione daziaria in Italia come merce in reintroduzione perché è stata per oltre 3 anni fuori dell'UE27. Tuttavia, l'aliquota daziaria all'importazione *erga omnes* (MFN) è zero.

Relativamente all'IVA l'importazione della barca a vela in Italia si conclude senza che si configuri un fatto generatore dell'imposta perché il natante è stato acquistato prima della data di adesione in conformità alla legislazione IVA austriaca. Naturalmente, il soggetto austriaco deve presentare

presentare la fattura, affinché la dogana italiana possa verificare che può essere applicata la disposizione nazionale che attua l'articolo 410(1)(c) della direttiva IVA. Tuttavia, è necessario che il soggetto austriaco provi che il natante fosse in ammissione temporanea in Croazia alla data di adesione.

V. CONCLUSIONI

Tenuto conto della complessità dell'adesione, è importante che gli operatori economici e i funzionari doganali si tengano tempestivamente e ampiamente informati in merito alle conseguenze. Il presente documento, puramente indicativo, intende contribuire a fornire le informazioni necessarie. L'applicazione della legislazione doganale è di competenza delle autorità nazionali, sotto il controllo delle giurisdizioni nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia. Ulteriori informazioni potrebbero risultare necessarie qualora vengano adottate misure preventive che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato. In generale, si raccomanda agli operatori di valutare attentamente se le merci che si trovavano in libera pratica nell'UE27 o in Croazia anteriormente alla data di adesione debbano o non debbano essere assoggettate a un regime sospensivo alla data del 1° luglio 2013.

Allegato 1

Misure transitorie riguardanti l'IVA applicabili nel quadro dell'adesione all'UE della Croazia.

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale

IVA e altre imposte sulla cifra d'affari

Bruxelles, 18 febbraio 2013

Nota Informativa

Oggetto: Misure transitorie relativa all'IVA applicabili nel quadro dell'adesione all'UE della Croazia.

Gli articoli da 405 a 410 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) stabiliscono le norme transitorie riguardanti l'adesione all'UE.

CAPO 2

Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea

Articolo 405

Ai fini del presente capo, si intendono per:

- 1) «Comunità»: il territorio della Comunità quale è definito all'articolo 5, punto 1), prima dell'adesione di nuovi Stati membri;
- 2) «nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1° gennaio 1995, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 5, punto 2);
- 3) «Comunità allargata»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 5, punto 1), dopo l'adesione di nuovi Stati membri.

Articolo 406

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime o ad una situazione analoghi ad uno di detti regimi o situazioni nei nuovi Stati membri continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime o da dette situazioni dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il bene è stato introdotto prima della data di adesione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;
- b) il bene è stato vincolato a tale regime o a tale situazione dopo la sua introduzione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;
- c) il bene non è stato svincolato da detto regime o da detta situazione prima della data di adesione.

Articolo 407

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato a un regime di transito doganale continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il bene è stato assoggettato prima della data di adesione a un regime di transito doganale;
- b) il bene non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione.

Articolo 408

1. Sono assimilati all'importazione di un bene per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità i seguenti casi:

- a) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;
- b) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi o dalle situazioni di cui all'articolo 156, o da un regime analogo ad uno di detti regimi o a una di tali situazioni, al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;
- c) la conclusione di uno dei regimi di cui all'articolo 407, avviato prima della data di adesione nel territorio di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso nel territorio di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- d) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di un regime di transito doganale, avviato alle condizioni di cui alla lettera c).

2. Oltre al caso di cui al paragrafo 1, è assimilata all'importazione di un bene la destinazione dopo la data di adesione, nel territorio di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormente alla data di adesione, nel territorio della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b) o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri;
- b) i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né nella Comunità prima della data di adesione.

Articolo 409

Nei casi di cui all'articolo 408, paragrafo 1, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 61, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato vincolato prima della data di adesione.

Articolo 410

1. In deroga all'articolo 71, l'importazione di un bene, ai sensi dell'articolo 408, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità allargata;
- b) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;
- c) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è un **mezzo di trasporto** che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del

mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità, o non aveva beneficiato, in considerazione della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'IVA.

2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

- a) quando il termine **tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione** all'Unione europea **supera gli otto anni**;
- b) quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.

Una prima conclusione è che le vecchie norme continuano ad essere applicate fino al momento in cui le merci sono svincolate da tali regimi dopo il 1° luglio 2013.

1. In linea di principio, una volta svincolati da uno di questi regimi particolari, le merci sono **oggetto di un'importazione**, con l'IVA da assolvere nel paese in cui le merci si trovano quando cessano di essere vincolate a tali regimi (articoli 408 e 409 della direttiva IVA).

Una seconda conclusione è che tali merci, in linea di principio, saranno assoggettate all'IVA al momento dell'importazione, una volta svincolate da tali regimi dopo il 1° luglio 2013.

2. Tuttavia, **non vi è fatto generatore di imposta** (assenza di IVA all'importazione) quando:

- (a) il bene importato è spedito o trasportato al di fuori della Comunità allargata;
- (b) il bene importato ai sensi dell'articolo 408(1)(a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;
- (c) il bene importato ai sensi dell'articolo 408(1)(a) è un **mezzo di trasporto** che è stato acquistato o importato prima della data di adesione in conformità alle condizioni generali di fiscalità in vigore nel mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità o che non aveva beneficiato, in considerazione della sua esportazione, di alcuna esenzione o restituzione dell'IVA.

La condizione di cui alla lettera (c) sarà considerata soddisfatta nei seguenti casi:

- quando il termine **tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione** all'Unione europea **supera gli otto anni**;
- quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.

Una terza conclusione è che in certi casi e a certe condizioni (cfr. 2 a, b e c, citati in precedenza) il bene NON è soggetto a IVA una volta svincolato da questi regimi dopo il 1° luglio 2013.

Allegato 2

Misure doganali transitorie dell'Atto di Adesione – Collegamento con le procedure relative alle accise

Nota: i regimi descritti nel presente allegato che erano di applicazione per l'allargamento avvenuto a maggio 2004 si applicano mutatis mutandis all'adesione della Croazia il 1° luglio 2013 con piccole revisioni tecniche per tener conto della direttiva 2008/118/CE

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale

Ambiente e altre imposte indirette

Bruxelles, febbraio 2013

CED nr 447 rev 1

TAXUD/

POETRY:

DOCUMENTO DI LAVORO

SOLO PER USO UFFICIALE

COMITATO DELLE ACCISE

Informazioni agli Stati membri

Allargamento dell'UE – 1° luglio 2013

Misure doganali transitorie dell'Atto di Adesione

Collegamento con le procedure relative alle accise

Riunione di giugno 2013

INTRODUZIONE

COME ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO DI LAVORO, LE DELEGAZIONI TROVERANNO UN DOCUMENTO DI LAVORO PREPARATO DALLA DIREZIONE DOGANA DELLA **DG TAXUD** RELATIVAMENTE ALLE MISURE DOGANALI TRANSITORIE DELL'**ATTO DI ADESIONE** CHE SARÀ DI APPLICAZIONE AL MOMENTO DELL'ADESIONE DELLA **CROAZIA** ALL'UE IL 1° LUGLIO 2013. IL PRESENTE DOCUMENTO DI LAVORO È UN AGGIORNAMENTO DEL **CED N. 477**, CHE È STATO PREPARATO PER L'ADESIONE DEI NUOVI **STATI MEMBRI** NEL **2004** E NEL **2007**. INCLUDE PICCOLE MODIFICHE TECNICHE PER TENER CONTO DELLA **DIRETTIVA 2008/118/CE** E SARÀ PRESENTATO PER INFORMAZIONE ALLA PROSSIMA RIUNIONE DEL **COMITATO ACCISE** E ALLA RIUNIONE DEL **COMITATO CODICE DOGANALE**.

COLLEGAMENTO CON LE PROCEDURE RELATIVE ALLE ACCISE

Le misure doganali transitorie descritte nell'allegato del presente documento indicano, al capitolo III, i principi essenziali da applicare nel settore doganale. In particolare, si afferma che "per facilitare gli scambi internazionali, alcune operazioni che sono iniziate prima dell'adesione e che vengono terminate successivamente dovrebbero ancora poter essere completate secondo le vecchie regole". Nel capitolo XI, punto 2, si osserva inoltre che "anche se non espressamente stabilito nell'Atto di

adesione, i regimi doganali avviati prima dell'adesione devono essere appurati, indipendentemente dalla circostanza che tali procedure siano state adottate nei confronti di un paese terzo o tra uno Stato membro attuale e un nuovo Stato membro o tra due nuovi Stati membri". Lo stesso principio si applica naturalmente alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa durante la fase di transizione.

Pertanto, i prodotti che **hanno iniziato a circolare e che sono giunti all'ufficio doganale di uscita dall'Unione europea prima del 1° luglio 2013**, e sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/118/CE⁷ alla data di adesione, continueranno ad essere vincolati a tale regime fino all'appuramento nell'UE allargata. Nel frattempo, l'accisa sarà sospesa in virtù del regime doganale. Una volta che i prodotti sono stati sdoganati nello Stato membro di immissione in libera pratica, e ipotizzando che i prodotti debbano essere consegnati in regime di sospensione dei diritti di accisa ad un deposito fiscale, si applicheranno le procedure per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa. Tali disposizioni si applicano solo a regimi doganali sospensivi e non riguardano la combinazione dell'utilizzo di EMCS e ECS. In questo caso, il movimento è concluso sulla base della nota di esportazione, se le merci escono prima del 1° luglio 2013.

I prodotti spediti da uno Stato membro per l'esportazione in Croazia ma che non raggiungono l'ufficio doganale di uscita prima del 1° luglio 2013 saranno soggetti alle disposizioni della direttiva 2008/118/CE. Prima dell'adesione, sarà stata presentata all'ufficio di esportazione una dichiarazione di esportazione con riferimento ad un e-AD. Se le merci in tale regime non hanno lasciato il territorio dei 27 Stati membri esistenti entro il 1° luglio 2013, l'operazione di esportazione dovrebbe essere invalidata e, in ogni caso, lo speditore deve operare un cambio di destinazione, che contenga i dettagli del destinatario abilitato a ricevere in sospensione di accisa croato.

⁷ relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (16 dicembre 2008)